N. R.G. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [redacted]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

[redacted], assistito dall'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]

ATTORE/I

contro

[redacted], assistito dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted], ed elettivamente domiciliato in [redacted]

CONVENUTO/I

[redacted] assistito dall'avv. [redacted], ed elettivamente domiciliato in [redacted] (CS), presso l'Avv. [redacted]

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'11.05.2023 in cui si riportavano integralmente ai rispettivi atti difensivi e verbali di causa e precisavano le conclusioni come ivi rispettivamente rassegnate..

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

0., Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.

1. Con atto di citazione spedito per la notifica in data 12.12.2019, [redacted] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. [redacted] che ha intimato lei il pagamento della somma di € 6.371,98, oltre interessi nonché spese del monitorio, in forza del mancato pagamento di quanto dovuto quale rimborso di un finanziamento asseritamente stipulato con la allora [redacted] il cui debito era stato poi ceduto alla ricorrente in ingiunzione [redacted] .

A fondamento della richiesta di revoca del monitorio, l'opponente ha dedotto: la mancata stipula del contratto non essendo mai stata accettata la proposta unilaterale sottoscritta dalla [redacted]; la mancata erogazione della somma; la nullità del contratto ex art. 125bis TUB e la violazione del divieto di anatocismo nella applicazione degli interessi.

2. Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la opposizione, rilevando l'infondatezza delle eccezioni proposte. Deduceva in proposito: la validità del contratto cd. "monofirma", di avere assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione del contratto; la corretta applicazione degli interessi come contrattualmente previsti.

2.1. In data 18.04.2023 IFIS NPL spiegava intervento volontario ex art. 111 Cpc

3. Valutata favorevolmente la richiesta di esecutività del decreto opposto, disposta ed esperita la mediazione obbligatoria, venivano poi concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.,; data l'assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni; la decisione della causa veniva poi delegata allo scrivente magistrato che, all'udienza dell'11.05.2023, la tratteneva a sentenza assegnando i termini ex art. 190 Cpc per il deposito degli scritti conclusionali.

4. L'opposizione è infondata, per i motivi di seguito riportati.

4.1 Il Tribunale, deve rilevare preliminarmente come sulla questione dei cd. contratti "monofirma si siano espresse di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza 16.01.2018 n. 898, intervenuto a dirimere il contrasto sussistente all'interno delle sezioni semplici, ove a fronte di alcune pronunce (cfr. Cass. 24.02.2016 n. 3623; Cass. 24.03.2016 n. 5919; Cass. 19.05.2016, n. 10331) hanno rilevato che laddove è prevista la forma scritta ad substantiam per il regolamento negoziale (nel caso di specie si trattava del contratto quadro di intermediazione finanziaria da stipularsi in forma scritta a pena di nullità ex art. 117 T.U.B.), il contratto deve essere provato a mezzo della produzione in giudizio, negandosi la possibilità di desumere la conclusione del contratto dalla dichiarazione sottoscritta dal cliente di aver ricevuto copia del contratto sottoscritta dal soggetto abilitato a rappresentare la banca, un primo orientamento espresso da Cass. 22.03.2012 n. 4564, espressasi in relazione al contratto di conto corrente bancario, aveva escluso la nullità per difetto di forma, evidenziando che il contratto aveva avuto pacifica esecuzione, visti gli ordini di investimento e la comunicazione degli estratti conto. Pertanto, la produzione in giudizio del contratto, secondo tale orientamento realizza un valido equipollente della mancata sottoscrizione, purchè la parte non avesse in precedenza revocato il proprio consenso o fosse deceduta. A fronte di tale difformità di decisioni, le Sezioni Unite hanno dato continuità all'ultimo degli orientamenti espressi rilevando che quella prevista dalla normativa di settore, ossia dalla normativa in tema di contratti di intermediazione finanziaria integra una nullità cd. di protezione, in quanto posta nell'interesse dell'investitore e che da questi può essere fatta valere. se questa è la ratio della nullità per assenza di forma scritta, appare difficile ritenere che tale sanzione possa essere comminata allorché il documento inviato dall'istituto bancario al correntista risulti sottoscritto solo da quest'ultimo. Ed infatti, come evidenziato dalle Sezioni Unite il requisito della forma di cui all'art. 1325 n. 4 c.c. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo di comportamenti concludenti. Tale principio ben si attaglia al caso di specie, ove parte opposta ha prodotto il documento con cui l'attore ha sottoscritto i vari contratti relativi ai rapporti di

causa. Tali documenti, recante la sottoscrizione del correntista/mutuatario, è sufficiente a ritenere che il contratto stipulato tra le parti abbia rispettato il requisito della forma scritta e sia stato, perciò stesso, validamente formato.
Del resto, gli art. 117 e 125bis T.U.B. non richiedono che la sottoscrizione sia contestualmente apposta sul medesimo supporto documentale, richiedendo invece che la manifestazione di volontà che concorre a formare il contratto sia formulata per iscritto a conferma della importanza dell'atto posto in essere. Peraltro, nella fattispecie in esame, il consenso espresso dal mutuatario è stato apposto su modulo predisposto dalla stessa banca convenuta, sicché affermare che la mancata apposizione contestuale sul medesimo foglio della sottoscrizione di entrambe le parti (in particolare di quella della banca) di una firma che è invece il frutto del formarsi della volontà, già documentalmente evidente, porterebbe alla nullità di un rapporto di durata, appare connaturarsi anche per una violazione della buona fede contrattuale(cfr. Trib. Catania 7.04.2017, n. 1026; Trib. Ferrara, 8.06.2017, n. 608). Alla luce, dunque, dei principi affermati, il motivo di opposizione eccepente la nullità e/o inesistenza del rapporto finanziario deve essere rigettata
Va poi preliminarmente evidenziato che, a fronte delle contestazioni sollevate dall'attrice in ordine alla mancanza di prova del credito fatto valere dalla società opposta, quest'ultima ha assolto ai propri oneri probatori.
[redacted] (e quindi la intervenuta[redacted] agisce infatti per il credito nascente dal contratto di finanziamento del 20.05.2011 di originari € 9.0000. La società ha depositato la copia del contratto (per come sopra evidenziato), e successivamente il piano di ammortamento.
La contestazione relativa alla effettiva erogazione del credito, benché tempestivamente sollevata dall'opponente a pag. 2 dell'atto di citazione, non può essere favorevolmente considerata. E invero, se si considera che il contratto risulta puntualmente sottoscritto dalla[redacted] che la società opposta ha richiesto il pagamento non di tutti i ratei concordati, ma solo di alcuni, assumendo pertanto che in parte sono stati pagati dalla obbligata, la ricezione di precedenti diffide non contestate e alla luce del documento denominato "estratto conto analitico" relativo al contratto stipulato con [redacted] sussistono elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere che le somme richieste in prestito siano state regolarmente erogate.
5. Venendo al merito delle eccezioni sulla esecuzione del contratto va ribadito, brevemente, che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova spetta all'opposto in quanto attore in senso sostanziale al quale, assumendosi creditore, spetta la dimostrazione circa il fatto costitutivo del credito azionato secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, la prova del credito è stata, come detto, fornita documentalmente.
Le condizioni contrattuali del finanziamento sono state espressamente sottoscritte dalle parti, con puntuale sottoscrizione delle clausole e l'applicazione di interessi e spese è avvenuta nel rispetto delle clausole contrattuali.
La censura di anatocismo degli interessi praticati in relazione al rapporto azionato in monitorio, deve ritenersi palesemente inammissibile siccome generica, formulata in termini dubitativi e, soprattutto, disancorata da qualunque specifico riferimento allegatorio anche in ragione del mancato deposito delle memorie illustrative e istruttorie.
L'importo residuo del debito, documentato dalla certificazione ex art. 50 T.U.B. allegata in sede monitoria delle rate, non è stato contestato dagli opponenti, se non sotto il profilo, rivelatosi infondato, relativo alla illegittimità dei tassi praticati, e può quindi essere assunto tra i fatti di causa.

In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, tra l'altro in corso di causa munito della clausola esecutiva.

6. Le spese di lite devono essere poste a carico della opponente con unico riferimento alla convenuta opposta.

Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono attestarsi su valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria in ragione della attività concretamente svolta - devono essere liquidate in € 1.700,00 (€ 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, ed € 851,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta l'opposizione proposta da [redacted] e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza n. [redacted] emesso in data 19.10.2019;

Condanna parte attrice [redacted] al pagamento delle spese di lite sopportate dal convenuto [redacted], che si liquidano in € 1.700,00 per competenze, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a;

NULLA per le spese di intervento.

Cosenza, 12/10/2023

Il Giudice

[redacted]